



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

PERSONALE DEL COMPARTO

ACCORDO SINDACALE SUI TEMPI DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE

In data 23/12/2025, le parti sottoindicate sottoscrivono il seguente Accordo, in materia di tempi di vestizione e svestizione ai sensi dell'art. 27, c. 11 e 12, CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e art. 43 c. 11 e 12, CCNL Comparto Sanità 2019-2021.

Premesso che:

- La materia dei tempi di vestizione/svestizione è stata disciplinata contrattualmente dall'art. 27, c. 11 e 12, CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2018, successivamente dall'art. 43, c. 11 e 12, CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 e da ultimo dall'art. 27, c. 13 e 14, CCNL Comparto triennio 2022-2024. I suddetti articoli prevedono che nei casi in cui il personale del ruolo sanitario, del ruolo sociosanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto all'assistenza, debba indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione/svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi e forfettari destinati a tale attività, tra entrata e uscita, purchè risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori del ruolo sanitario e del ruolo tecnico addetti all'assistenza, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purchè risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
- Questa Azienda sin dal 2013, quindi prima dell'entrata in vigore del CCNL 21/05/18 che ha espressamente previsto il riconoscimento del cosiddetto "tempo divisa", ha riconosciuto al personale infermieristico turnista una sovrapposizione oraria di 10 minuti per il passaggio di consegne;
- In data 05/04/2023 si è avviato il confronto sul regolamento riguardante l'articolazione dell'orario di lavoro nel quale veniva disciplinato anche il tempo vestizione/svestizione così come previsto dall'art. 43, comma 11 e 12, del CCNL 02/11/2022. Dopo numerosi incontri, (11/04/2023 – 21/04/2023 - 05/05/2023 - 24/05/2023 – 23/06/2023), nell'impossibilità di addivenire ad un accordo con le rappresentanze sindacali, l'Azienda decideva di procedere unilateralmente per dare applicazione al dettato contrattuale. Con nota protocollo n. 0064900 del 21 giugno 2023, sono stati applicati nuovi profili orari, con decorrenza 01/07/2023, che garantiscono, laddove non erano ancora garantiti, che le operazioni di vestizione/svestizione nonché, ove necessario, il tempo per il passaggio delle consegne del personale del ruolo sanitario, socio-sanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto all'assistenza, avvengano all'interno dell'orario di lavoro. Più precisamente, al personale infermieristico turnista h24 un accavallamento di 15 minuti che include sia il passaggio di consegna che il tempo per la vestizione e svestizione mentre al restante personale turnista 10 minuti per il solo tempo di vestizione/svestizione. Per il personale afferente a servizi aperti su 12 ore sono inclusi 10 minuti per la vestizione/svestizione all'interno del proprio profilo orario.
- A partire dalla fine 2023 questa Azienda ha subito un notevole numero di azioni giudiziarie da parte di personale del ruolo sanitario e sociosanitario per il riconoscimento delle operazioni di vestizione e svestizione.
- Ad oggi, il contenzioso è il seguente:
 - Cause passate in giudicato: n. 2 entrambe impugnate in appello ed una in Cassazione
 - Cause attualmente in appello: n. 6

- Cause discusse in attesa di pronuncia: n. 3
 - Cause notificate in attesa della prima udienza: n. 102
 - Diffide complessive: n. 676 in cui sono ricomprese le cause avviate e/o concluse.
- La giurisprudenza ha costantemente affermato che il tempo necessario per la vestizione/svestizione del lavoratore, quando eterodiretto dal datore di lavoro, costituisce a tutti gli effetti orario di lavoro e deve essere remunerato. Per quanto riguarda il contenzioso specifico in essere all'ASL TO4, il Tribunale di Ivrea, con orientamento confermato in Appello ed in Cassazione, ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto a percepire il pagamento, a titolo di retribuzione per ore di lavoro straordinario, di 10 minuti per ciascun turno per il cosiddetto "cambio divisa" sia per il profilo di infermiere che per il profilo di OSS.
 - Nelle ultime cause, al solo scopo di evitare la lite, nulla di ammesso e riconosciuto, si è deciso di addivenire ad una conciliazione con un riconoscimento del 70% del tempo vestizione/svestizione.
 - L'ARAN con risposta al quesito posto dall' ASL TO4 con nota prot. n. 105378 del 02/10/2025, confermando che la retribuzione per ore di lavoro straordinario è garantita attraverso l'utilizzo del Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 CCNL 2019-2021), afferma il principio secondo cui i fondi devono essere spesi nell'anno di competenza. Per quanto attiene le voci relative ad annualità i cui fondi sono già stati completamente utilizzati e contabilizzati non si può che rinviare alle disposizioni del codice civile ed in particolare alla disciplina contabile del fondo rischi ed al rispetto dei relativi principi contabili.
 - Una definizione della materia è nell'interesse reciproco delle parti al fine di prevenire un ulteriore aggravamento del contenzioso attualmente in corso nonché per addivenire ad un assetto organizzativo stabile e rispettoso delle reciproche prerogative.
 - Tenuto conto di una adeguata ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, che tiene conto del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali, risulta economicamente conveniente e conforme ai principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, procedere ad un accordo conciliativo

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Criteri per la definizione dei minuti

Dal 22/05/2018 (giorno successivo alla data di stipula del CCNL Triennio 2016-2018) al 30/06/2023 (ultimo giorno precedente l'entrata in vigore della nuova articolazione oraria di cui alla nota protocollo n. 0064900 del 21 giugno 2023), fatti salvi i termini di prescrizione (prescrizione quinquennale), le parti concordano il riconoscimento per il personale del ruolo sanitario, sociosanitario e del profilo del ruolo tecnico di addetto all'assistenza con obbligo di divisa, di un monte ore così determinato per ciascun dipendente:

- Per il personale turnista, se risultante da effettiva timbratura, i minuti in anticipo o in ritardo rispetto agli estremi di ingresso e uscita dal turno, fino ad un massimo di 10 minuti;
- Per il personale turnista che, in via sperimentale, ha effettuato turni su 12 ore, se risultante da effettiva timbratura, fino ad un massimo di 10 minuti;
- Per il personale afferente a servizi con apertura di 12 ore e ai servizi ambulatoriali, se risultante da effettiva timbratura, solo i minuti in anticipo, fino ad un massimo di 5 minuti.

Modalità di riconoscimento dei minuti

I minuti, come determinati nel paragrafo precedente, saranno riconosciuti nella misura del 65%.

Tenuto conto che i pagamenti riguardano annualità i cui fondi sono già stati completamente utilizzati e contabilizzati, ai sensi del parere ARAN e di pareri legali acquisiti, non è possibile riconoscere il pagamento dello straordinario, pertanto, verrà riconosciuto come orario ordinario e il riconoscimento economico avverrà attraverso l'appostamento di specifiche risorse nel fondo rischi e oneri del bilancio e sarà effettuato entro Aprile 2026.

E' fatta salva la possibilità dei singoli dipendenti di richiedere totalmente la trasformazione degli stessi in riposi compensativi.

In caso di richiesta di trasformazione in riposi compensativi, verrà fatta, a tutela del dipendente stesso, una calendarizzazione del recupero da effettuarsi entro e non oltre 5 anni da Aprile 2026.

Le parti danno atto che, con il riconoscimento di detto monte ore concordato in via transattiva, può ritenersi conclusivamente definita, con tale intesa, ogni pretesa sindacale ed individuale a tale titolo, per tutto l'arco temporale sopra indicato e per i periodi eventualmente pregressi, comunque oggetto di prescrizione.

E' condizione necessaria al riconoscimento dei benefici derivanti dal presente atto, la sottoscrizione di accordi individuali, come da modulo allegato, parte integrante della presente intesa, tra l'Amministrazione ed il singolo dipendente avente titolo, dal quale deve risultare espressamente la rinuncia ad agire in sede giudiziale o altra sede nei confronti dell'Ente con riferimento all'oggetto del presente accordo.

Le parti sindacali con il presente accordo, recepiscono, altresì, la nota prot. n. 64900 del 21/06/2023 avente ad oggetto "Art. 43, comma 11 e 12, CCNL 02/11/2022 Applicazione tempi vestizione/svestizione e passaggi di consegna." con la quale l'Azienda aveva definito l'articolazione oraria che permetteva il riconoscimento del tempo vestizione/svestizione.

Le parti convengono nel rivedere l'articolazione dell'orario di lavoro entro aprile 2026.

L'Accordo sul riconoscimento dei buoni pasto notturni sottoscritto in data odierna è parte integrante del presente accordo.

Per l'Azienda

Il Direttore Generale (Dott. Luigi VERCELLINO) _____ in originale firmato _____

Il Direttore Amministrativo (Dott. Michele COLASANTO) _____ in originale firmato _____

Il Direttore Sanitario (Dott.ssa Sara MARCHISIO) _____ in originale firmato _____

Il Direttore S.C. Prog. Strategica e Sviluppo Risorse (Dott.ssa Carla FASSINO) _____ in originale firmato _____

Il Direttore S.C. Amministrazione del Personale (Dott. Marco PRICCO) _____ in originale firmato _____

Il Responsabile Di.P.Sa. (Dott.ssa Clara OCCHIENA) _____ in originale firmato _____

Per R.S.U. e Organizzazioni Sindacali del Personale del Comparto

LEMBO Gian Livio (UIL FPL) _____ in originale firmato _____

COCIMANO Giuseppe (FSI-SAE) _____ in originale firmato _____

BELLEZZA CAPELLA Barbara (UIL FPL) _____ in originale firmato _____

DEMARINIS Giovanni (NURSING UP) _____ in originale firmato _____

GREGORI Alessandro (UIL FPL) _____ in originale firmato _____

ORIFICI Salvatore (FSI-USAE) _____ in originale firmato _____

CASSON Fabrizio (NURSIND) _____ in originale firmato _____

BOCCACCIARI Marco (NURSING UP) _____ in originale firmato _____

BOSCO Gabriella (UIL FPL)	in originale firmato
SCOTECE Antonio (NUSRING UP)	in originale firmato
ROSSI Fabrizio (CISL FP)	in originale firmato
FRANCHIGIO Piero (UIL FPL)	in originale firmato
BELLEZZA Immacolata (UIL FPL)	in originale firmato
VITTONI Stefano (UIL FPL)	in originale firmato
ELIA Patrizia (FP CGIL)	in originale firmato
VITAGLIANI Fabio (FP CGIL)	in originale firmato
STRATTA Peraldo (NURSIND)	in originale firmato
ROCA Alessandro (CISL FP)	in originale firmato
SUMMA Giuseppe (NURSIND)	in originale firmato
COLANGELO Antonia (UIL FPL)	in originale firmato
CASA' Signorella (NURSIND)	in originale firmato
CHECCO Stefano (NURSIND)	in originale firmato
PAPA Alessandro (NURSIND)	in originale firmato
DE FEO Antonio (NURSIND)	in originale firmato
CORRADO Concetta (NURSIND)	in originale firmato
CORATO Anthony (NURSIND)	in originale firmato
BUFO Raffele (NURSIND)	in originale firmato
VESCIO Samuel (NURSIND)	in originale firmato
FUSCO Federica (FP CGIL)	in originale firmato
PETRELLA Antonio (NURSIND)	in originale firmato

C.I.S.L. F.P.

F.I.A.L.S.

-	

NURSIND

SUMMA Giuseppe

in originale firmato

NURSING-UP

DELLI CARRI Claudio

in originale firmato